

Trento, 7 marzo 2017

Circolare di Studio 6/2017

Credito d'imposta per le spese di videosorveglianza: domande dal 20 febbraio al 20 marzo 2017

L'art. 1, co. 982 della L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) ha riconosciuto per il 2016, **per le spese sostenute dalle persone fisiche non nell'esercizio di attività di lavoro autonomo o d'impresa** ai fini dell'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o di sistemi di allarme, nonché per quelle connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali, **un credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito nel limite massimo di 15 milioni di euro.**

Sulla Gazzetta Ufficiale del 22.12.2016 è stato pubblicato **il decreto del Ministero dell'Economia 6 dicembre 2016 che definisce i criteri e le procedure per l'accesso al credito d'imposta e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo.** Il citato decreto spiega che **il credito d'imposta:**

- ➔ **spetta alle persone fisiche** per le spese prima citate a condizione che siano sostenute in relazione a immobili non utilizzati nell'esercizio dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo;
- ➔ **è ridotto del 50%, per le spese sostenute in relazione all'immobile adibito promiscuamente** all'esercizio d'impresa o di lavoro autonomo e all'uso personale o familiare del contribuente;
- ➔ **non è cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto le medesime spese.**

Per il riconoscimento dell'agevolazione, è necessario inoltrare in via telematica un'apposita istanza all'Agenzia delle Entrate, indicando l'importo delle spese agevolabili sostenute nel 2016.

Come accedere al credito d'imposta

Per poter fruire dell'agevolazione è sufficiente **collegarsi al sito dell'Agenzia e inviare la richiesta, con l'apposito software denominato "Creditovideosorveglianza"**, disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Nella domanda vanno indicati:

- ➔ il **codice fiscale del beneficiario** e del **fornitore del bene** o servizio;
- ➔ **numero, data e importo delle fatture** relative ai beni e servizi acquisiti, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto.

Occorre inoltre specificare se la **fattura è relativa ad un immobile adibito promiscuamente all'esercizio d'impresa** o di lavoro autonomo e all'uso personale o familiare del contribuente.

In questo caso il credito d'imposta spetterà nella misura del 50%.

Bisogna prestare assoluta attenzione al fatto che **i contribuenti possono** comunque **presentare un'unica richiesta comprensiva dei dati di tutte le spese sostenute nel 2016** e, nel caso in cui siano presentate più istanze da un medesimo soggetto, **sarà ritenuta valida l'ultima istanza presentata che sostituisce e annulla le precedenti domande.**

Misura del credito d'imposta e utilizzo dello stesso

Come accennato, il credito d'imposta è **riconosciuto nella misura percentuale che sarà resa nota con provvedimento** del Direttore dell'Agenzia delle entrate **da emanarsi entro il 31 marzo 2017**, risultante dal rapporto tra:

- ➔ **l'ammontare delle risorse stanziato e**
- ➔ **il credito d'imposta complessivamente richiesto.**

Il beneficiario può utilizzare il credito d'imposta **maturato in compensazione**, presentando il **modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate**. Le persone fisiche non titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo **possono utilizzare il credito spettante anche in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.**

L'eventuale ammontare del credito d'imposta **non utilizzato potrà essere fruito nei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale.**

Termini per la presentazione dell'istanza

Dal 20 febbraio 2017 al 20 marzo 2017, i contribuenti che hanno sostenuto spese per sistemi di videosorveglianza digitale, sistemi di allarme e di vigilanza potranno **inviare le domande** utilizzando **l'apposito software "Creditovideosorveglianza"** disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

* * * * *

Lo studio resta a disposizione della gentile clientela per eventuali approfondimenti. Saremo lieti di affrontare con Voi quanto esposto nella presente circolare.

Cordiali saluti.

Pizzini & Lombardi Commercialisti

Le notizie fornite nella presente comunicazione sono inviate a mero titolo informativo e non devono essere utilizzate per fini decisionali. Questo scritto costituisce un esame delle norme generali e non costituisce in alcun caso un parere professionale.